

# **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'USO DELLO STADIO COMUNALE DEL LIDO**

(del 14 novembre 1960)

## **Il Consiglio Comunale di Locarno**

vista la Legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione,

**d e c r e t a**

### **Art. 1** **Denominazione**

Il campo sportivo e tutti gli annessi costituiscono il complesso denominato "Stadio comunale".

### **Art. 2** **Composizione dello stadio**

Sotto tale denominazione s'intendono: il campo principale da gioco, il campo esterno per l'allenamento, il campo esterno per l'atletica, il campo per pallacanestro, le tribune, i magazzini per gli spogliatoi, le cinte, gli impianti dell'illuminazione.

### **Art. 3** **Vigilanza**

La vigilanza sullo stadio comunale è di sola competenza del Municipio che l'esercita mediante una commissione presieduta da un municipale e composta di altri sei o più membri.

### **Art. 4** **Uso**

Per l'uso dello stadio comunale la priorità è rinnovata al FC Locarno che se ne serve per le gare di Coppa svizzera e del Ticino, per le gare di campionato e per i relativi allenamenti, salvo però i diritti delle altre associazioni sportive di usufruirne, previo consenso del Municipio.

Il Municipio, previa intesa con il FC Locarno può concedere l'uso dello stadio a società che non hanno domicilio nel Comune, a condizioni da stabilirsi.

Se altre società con squadra iscritta in categoria analoga o superiore di quella in cui si trova il FC Locarno chiede di poter usufruire dello stadio, il Municipio modifica conformemente il presente regolamento.

I magazzini-attrezzi sono esclusivamente a disposizione delle Società di ginnastica "Federale e "Virtus".

**Art. 5**  
**Contributo al Comune**

In caso di manifestazioni di particolare importanza, il Municipio può richiedere alla società organizzatrice un equo contributo.

**Art. 6**  
**Programma annuale**

Ogni anno, prima dell'inizio della stagione calcistica, la Commissione stadio e le società sportive stabiliscono un programma per l'uso dello stadio comunale. Il programma dev'essere approvato dal Municipio.

**Art. 7**  
**Manutenzione illuminazione pulizia**

La manutenzione dei manufatti, dei terreni e delle piste è a carico del Comune. L'operaio addetto allo stadio, nell'ambito del suo normale orario settimanale di lavoro, cura anche la marcatura dei campi e delle piste. Le spese per il materiale sono a carico degli utenti. Le spese d'esercizio per l'illuminazione sono a carico della società. Gli utenti sono tenuti a osservare la massima pulizia.

**Art. 8**  
**Allenamenti**

Gli allenamenti devono essere tenuti sul campo esterno. I lanci del disco, del martello e del giavellotto sono permessi soltanto nell'apposito campo esterno per l'atletica. L'utilizzazione delle piste e delle pedane atletiche è permessa soltanto con scarpette di ginnastica o atletica.

**Art. 9**  
**Buvette**

Nelle tribune funziona una buvette, appaltata ogni due anni dal FC Locarno, salvo che intervenga una modifica della presente ordinanza.

**Art. 10**  
**Réclame**

D'accordo con il Municipio, il FC Locarno potrà servirsi degli impianti all'interno dello stadio per la réclame.

**Art. 11**  
**Libera entrata**

Al campo e ad ogni spettacolo che si svolge hanno libero accesso i membri del Municipio e della Commissione stadio.

**Art. 12**  
**Custode**

Il custode del Comune ha la responsabilità della perfetta manutenzione di tutto quanto costituisce lo stadio comunale: i suoi rapporti con le società sportive e le sue competenze sono precisate in apposito regolamento.

**Art. 13**  
**Danni**

Ogni danno che è constatato dal custode o dalla Commissione è messo a carico della società cui appartiene chi l'ha causato.

**Art. 14**  
**Furti**

Il Municipio declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti.

**Art. 15**  
**Denuncia della concessione**

Chi non ossequia scrupolosamente gli ordini e le prescrizioni degli organi di vigilanza (commissioni e custode) può essere punito con una multa fino a fr. 100.--.  
In caso di ripetuta mancata osservanza e di infruttuosa diffida, la concessione è revocata al singolo o alla società responsabile.

Approvato dal Consiglio comunale con risoluzione del 14 novembre 1960.